



LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2011

Roma, 16 giugno 2011

Presentazione del dott. Andrea Palma

(Funzionario Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - Settore Modulistica)

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il Modello UNICO 2011 Persone Fisiche deve essere presentato entro i seguenti termini:

DICHIARAZIONE	PRESENTAZIONE	TERMINI
CARTACEA	mediante consegna agli uffici postali	tra il 2 maggio e il 30 giugno
TELEMATICA	diretta (via internet)	entro il 30 settembre
	tramite intermediari	
	tramite uffici dell'Agenzia	

Entro 90 giorni dalla scadenza la dichiarazione è considerata valida, ma per il ritardo l'ufficio applica una sanzione da 258 a 1.032 euro. È possibile ravvedersi versando entro i novanta giorni una sanzione ridotta (25 euro, pari a 1/10 di 258)

TERMINI DI VERSAMENTO

Per l'anno 2011 le scadenze del 16 giugno e del 16 luglio (per il saldo e il primo acconto) sono state posticipate, rispettivamente, al **6 luglio** e al **5 agosto** per le persone fisiche e per tutti gli altri soggetti (società ed enti) che esercitano attività economiche interessate dagli studi di settore

D.P.C.M. del 12 maggio 2011 - G.U. n. 111 del 14 maggio 2011


Acconto IRPEF 2011 – Cedolare secca

Circolare n. 26/E
del 1° giugno 2011
Paragrafo 8.2


L'acconto IRPEF per il 2011 si ritiene correttamente determinato se pari al 99 per cento dell'IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al 2010, assumendo il relativo reddito senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l'intero periodo di imposta

Se nel 2011 per determinati immobili ci si avvale della cedolare secca solo per una parte dell'anno non si dovrà considerare il reddito fondiario prodotto dai medesimi immobili nella corrispondente parte del 2010


PRINCIPALI NOVITÀ del Modello UNICO PF 2011




CEDOLARE SECCA LOCAZIONI




PREMI DI PRODUTTIVITÀ E LAVORO NOTTURNO



CREDITI D' IMPOSTA PER MEDIAZIONI
E REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI PENSIONE




ADDIZIONALE COMUNALE: ALIQUOTE ED ESENZIONI




PLUSVALENZE REINVESTITE IN START UP


PRINCIPALI NOVITÀ del Modello UNICO PF 2011




CONTRIBUTI PERVIDENZIALI
ALLA CASSA ITALIANA GEOMETRI




TRANSFER PRICING



TREMONTI TER




TREMONTI TESSILE



CONTRIBUENTI MINIMI: GESTIONE DELLE PERDITE


QUADRO RB

Cedolare secca locazioni provincia dell'Aquila



QUADRO RB

Cedolare secca locazioni provincia dell'Aquila



QUADRO RB

Cedolare secca locazioni provincia dell'Aquila

	Rendita catastale	Utilizzo		Possesso		Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile	Cedolare L'Aquila	Codice Comune	ICI dovuta per il 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
RB1	,00				,00				,00			,00
RB2	,00				,00				,00			,00

	N. ord. di riferimento	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto			Anno di presentazione dich. ICI
			Data	Numero	Codice ufficio	
	1	2	3	4	5	6
RB20						
RB21						
RB22						

RB11	Sommare gli importi di col. 8 dei righe da RB1 a RB8, riportare il totale nel rigo RN1 col. 4	TOTALE	,00
------	---	---------------	-----


RB12	Cedolare secca locazioni provincia dell'Aquila	Totale imponibile		Da compilare solo in caso di dichiarazione integrativa del Mod. 730		
		1	2	Imposta sostitutiva trattenuta	Imposta a debito	Imposta a credito
		,00	,00	3	4	5
				,00	,00	,00

RX16	Imposta sostitutiva di cui al rigo RB12	,00	,00	,00	,00
------	---	-----	-----	-----	-----

QUADRO RB

Cedolare secca locazioni provincia dell'Aquila

Determinazione del reddito imponibile
da assoggettare ad imposta sostitutiva



- L'imposta sostitutiva si applica sull'importo risultante dalla colonna 8 "Imponibile", il quale tiene conto:
- delle agevolazioni previste per casi particolari (ad es. immobile locato in Abruzzo con riduzione del 30% della base imponibile, cod. 14)
 - delle particolari modalità di calcolo previste nei casi in cui lo stesso immobile venga diversamente utilizzato nel corso dell'anno (es. immobile a disposizione locato durante l'anno)

	Rendita catastale	Utilizzo		Possesso		Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile	Cedolare L'Aquila	Codice Comune	ICI dovuta per il 2010
	1	2	3 giorni	4 %	5	6	7	8	9	10	11	
RB1	,00					,00			,00			,00
RB2	,00					,00			,00			,00

QUADRO RB

Cedolare secca locazioni provincia dell'Aquila

IMPOSTA
SOSTITUTIVA

versamento con F24
termini dell'IRPEF


rateazione
modalità e termini dell'IRPEF

compensazione art. 17
D. Lgs. n. 241/1997

per chi si avvale dell'assistenza fiscale
l'imposta è trattenuta dal sostituto


L'acconto 2011 va calcolato comprendendo nel reddito complessivo anche l'imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva

Detassazione premi di produttività




QUADRO QR

Rimborso produttività 2008 e 2009



QUADRO QR

Rimborso produttività 2008 e 2009



QUADRO QR

Rimborso produttività 2008 e 2009

Punti 97 e 99: somme erogate nel 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività o per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni, sulle quali è stata effettuata la tassazione ordinaria.

CUD 2011

Punti 98 e 100: straordinari e premi di produttività erogati nel 2008 (punto 77 CUD 2009) e nel 2009 (punto 90 del CUD 2010)

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO									
93	Totale redditi 2010	94	Totale ritenute operate	95	Ritenute sospese	96	Vedere istruzioni		
97	Redditi 2008	98	Redditi 2009	99	Redditi 2009	100	Redditi 2010	101	


QUADRO QR

Rimborso produttività 2008 e 2009

Istanza di rimborso inserita nel modello UNICO:
Quadro QR

punti 97 e/o 99 del CUD 2011

CUD e dichiarazione dei redditi relativi
all'anno nel quale sono stati erogati i compensi
(2008 e/o 2009)



Determinazione dell'ammontare
del rimborso spettante

Rimborso
lavoro notturno
2008/2009
tramite
UNICO 2011

QUADRO QR

Rimborso produttività 2008 e 2009

Quadro QR: rimborso lavoro notturno 2008/2009
tramite UNICO PF 2011

QR1 colonna 2 + colonna 4:
non può essere superiore a 3.000

QR2 colonna 2 + colonna 4:
non può essere superiore a 6.000

QR1	Rimborso 2008	Codice fiscale del sostituto d'imposta		Compensi incremento produttività (punto 97 CUD 2011)					
		1		2		,00			
		3		4		,00			
		Rimborso Irpef	Rimborso addizionale regionale	Rimborso addizionale comunale	Imposta sostitutiva	Totale rimborso (col. 5 + 6 + 7 - 8)			
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
QR2	Rimborso 2009	Codice fiscale del sostituto d'imposta		Compensi incremento produttività (punto 99 CUD 2011)					
		1		2		,00			
		3		4		,00			
		Rimborso Irpef	Rimborso addizionale regionale	Rimborso addizionale comunale	Imposta sostitutiva	Totale rimborso (col. 5 + 6 + 7 - 8)			
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00

Rimborso spettante = rimborso IRPEF – imposta sostitutiva dovuta
+ rimborso addizionali regionale e comunale

QUADRO RC

Detassazione premi di produttività 2010

SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)					
	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 93 CUD 2011)	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 93 CUD 2011)	Imposta Sostitutiva (Punto 94 CUD 2011)	Opzione o rettifica Tassazione Ordinaria	Opzione o rettifica Imposta Sostitutiva
RC4	1 <input type="text" value=" ,00"/>	2 <input type="text" value=" ,00"/>	3 <input type="text" value=" ,00"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>
	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata	
	6 <input type="text" value=" ,00"/>	7 <input type="text" value=" ,00"/>	8 <input type="text" value=" ,00"/>	9 <input type="text" value=" ,00"/>	
RC5	Sommare (RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 6 - RC4 col.7); riportare in RN1 col. 4 (di cui L.S.U. ¹ <input type="text" value=" ,00"/>			TOTALE ² <input type="text" value=" ,00"/>	

QUADRO RC

Detassazione premi di produttività 2010

Sono prorogate per l'anno 2010 le misure per l'incremento della produttività del lavoro, stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93
Art. 2, comma 156 lett. b), Finanziaria 2010

Tassazione agevolata sulle somme erogate a livello aziendale in relazione ad **incrementi di produttività**, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa

Applicazione a dette somme, nel **limite complessivo di 6.000** euro lordi, di **un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al **10%**

QUADRO RC

Detassazione premi di produttività 2010

Destinatari dell'agevolazione: lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano percepito nell'anno 2009 redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 all'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore

Le somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro sono indicate nei punti 93, 94 e 96 del CUD 2011

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO						
Totale redditi 2010		Totale ritenute operate		Ritenute sospese		Vedere istruzioni
93		94		95		96
Redditi 2008		Redditi 2009		Redditi 2010		
97	98	99	100	101		

QUADRO RC

Detassazione premi di produttività 2010

CUD 2011

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO						
Totale redditi 2010 93		Totale ritenute operate 94		Ritenute sospese 95		Vedere istruzioni 96
Redditi 2008		Redditi 2009		Redditi 2010		
97	98	99	100	101		


Lavoro notturno 2010: **Punto 101**
Cessazione del rapporto prima della
risoluzione n. 83/2010 e rilascio
di un nuovo CUD senza conguaglio

Modello UNICO PF 2011

SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)				
Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 93 CUD 2011)	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 93 CUD 2011)	Imposta Sostitutiva (Punto 94 CUD 2011)	Opzione o rettifica Tassazione Ordinaria	Opzione o rettifica Imposta Sostitutiva
RC4 1	2	3	4	5
Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata	
6	7	8	9	


QUADRO CR

Credito d'imposta reintegro anticipazione fondo



QUADRO CR

Credito d'imposta reintegro anticipazione fondo



QUADRO CR

Credito d'imposta reintegro anticipazione fondo

Anno in cui
è stata
percepita
l'anticipazione

Importo versato
nel 2010
per reintegrare
l'anticipazione
percepita

credito d'imposta
utilizzato in
compensazione
nel modello F24
fino alla data
di presentazione
della dichiarazione


Codice 1
Reintegro totale
Codice 2
Reintegro parziale

Credito d'imposta
spettante con riferimento
alla somma reintegrata

CR12	Anno anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Credito	di cui compensato nel Mod. F24
	1	2	3	4	5
			,00	,00	,00

QUADRO CR


Credito d'imposta mediazioni



QUADRO CR

Credito d'imposta mediazioni

Entro il 30 aprile 2011
Decreto
Ministro
della Giustizia (?)



Risorse destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dal credito d'imposta relativo alle mediazioni concluse nel 2010


Credito d'imposta spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in proporzione alle risorse stanziare e nei limiti previsti

Entro 30 giorni (30 maggio 2011) il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

QUADRO CR

Credito d'imposta mediazioni

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione.



Compensazione tramite F24
Art. 17 D. Lgs. n. 241/1997

Diminuzione delle imposte sui redditi
(persone fisiche non titolari di redditi
d'impresa o di lavoro autonomo)

Il credito d'imposta non da' luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

QUADRO CR

Credito d'imposta mediazioni

credito d'imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia relativa alle mediazioni concluse nell'anno 2010

credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione

CR13	Credito	di cui compensato nel Mod. F24
	1	2
	,00	,00

I contribuenti titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo non devono compilare il rigo CR13. Il credito d'imposta dovrà essere esposto nell'apposita sezione del quadro RU della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.

QUADRO RV

Addizionale comunale

Da quest'anno viene pubblicato solo sul sito dell'Agenzia anziché in allegato alle istruzioni del modello UNICO PF

**l'ELENCO DEI CODICI CATASTALI COMUNALI
E DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
PER GLI ANNI 2010 E 2011**

La tabella riporta, con riferimento ad ogni Comune:


- l'aliquota dell'addizionale comunale relativa all'anno 2010, per il saldo, e quella relativa all'anno 2011, per l'acconto;
 - l'eventuale soglia di esenzione deliberata, con riferimento agli anni 2010 e/o 2011, in base al possesso di specifici requisiti reddituali.

QUADRO RV

Addizionale comunale: efficacia pubblicazione

Saldo
addizionale
comunale

Deliberazione Corte dei conti
del 31 marzo 2010
n. 12/SEZAUT/2010/QMIG



La modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, efficace dalla data di pubblicazione sul sito informatico del MEF, ha effetto retroattivo limitato al 1° gennaio dell'anno della pubblicazione, anche se la data della deliberazione comunale è anteriore.


QUADRO RV

Addizionale comunale: efficacia pubblicazione

Saldo
Addizionale
comunale



Art. 14, comma 8,
D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Decreto Federalismo Municipale




A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce

Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011

FRONTESPIZIO


Eliminazione sezione domicilio notificazione atti



FRONTESPIZIO

Casella situazioni particolari

Fattispecie particolari definite solo dopo la pubblicazione del modello di dichiarazione



La casella può essere compilata solo se l'Agenzia comunica (con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per la situazione particolare

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)	Familiari a carico																						
	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	EX	QR	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	CM	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EC	RU	FC	N. moduli IVA																		Invio avviso telematico all'intermediario	<input type="checkbox"/>
	Situazioni particolari			Codice																		FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)	
				<input type="checkbox"/>																		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE	

QUADRO RC

Detrazione sicurezza, difesa e soccorso

Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
Riduzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali
sul trattamento economico accessorio.



art. 4, comma 3,
D.L. n. 185/2008

Reddito complessivo
di lavoro dipendente anno 2009
non superiore a 35.000 euro



Art. 2, comma 156,
Finanziaria 2010

La detrazione è determinata
nell'importo massimo
di euro **149,5**
(DPCM del 23 aprile 2010)

QUADRO RP


Detrazioni prorogate per l'anno 2010

Art. 2 comma 10
Finanziaria 2010



36% Recupero
del patrimonio edilizio
(fino al 2012)

Art. 1 comma 20
Finanziaria 2008
Art. 1 comma 48
Finanziaria 2011



55% Risparmio
energetico *(fino al 2011)*
2009 e 2010: 5 rate
2011: 10 rate

Art. 1 commi 20-24
Finanziaria 2008



20% Sostituzione
frigoriferi

QUADRO RP

Detrazione 36/41% - Sezione III

Unificazione delle sezioni del quadro RP relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41%

Detrazione del 41% solo per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (cod. 1 in col. 2)

Sezione III

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o del 41% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)


	Anno			Codice fiscale	(vedere istruzioni)	Situazioni particolari			Numero rate			Importo rata	
	1	2	3			Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10		
RP35					4	5	6	7	8	8	8	9	,00
RP36													,00
RP37													,00
RP38													,00
RP39													,00
RP40													,00
RP41													,00
RP42													,00
RP43	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)												,00
RP44	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)												,00

QUADRO RL – rigo RL12

Risoluzione n. 141/E del 30 dicembre 2010

Vincite conseguite all'estero per la partecipazione a giochi online

Il contribuente deve assoggettare a tassazione l'intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d'imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione (redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. d) e art. 69, comma 1, TUIR)



Nel rigo RL12 oltre ai redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, devono essere indicati anche altri redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta.

RL12 Redditi di beni immobili situati all'estero
e altri redditi sui quali non è stata applicata ritenuta

,00

QUADRO RM – Sezione XIII

Art. 33 D.L. n. 78/2010

Addizionale stock options
dirigenti sett. finanziario

Addizionale del 10% per dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario su emolumenti variabili (bonus e stock options) per la parte che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta.


Se l'addizionale non è trattenuta in tutto o in parte (ad es. dirigenti residenti in Italia con datore di lavoro estero), il contribuente deve determinare l'imposta addizionale del 10% e versarla
Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011

Sez. XIII - Art. 33,
del decreto legge
n. 78/2010

RM27 ¹	Importo totale bonus	Imponibile	Addizionale dovuta	Importo trattenuto dal sostituto	Imposta a debito
	,00	,00	,00	,00	,00

QUADRO RM – Sezione X

Art. 2 comma 229
Finanziaria 2010



Rideterminazione
valore dei terreni

Rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione posseduti al 1° gennaio 2010. Valore di acquisto rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima


Imposta sostitutiva del 4% da versare entro il 31 ottobre 2010. L'imposta può essere versata in unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali di pari importo

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni

	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
RM20	1	2	3	4
	,00	,00		
RM21	,00	,00		
RM22	,00	,00		

QUADRO RT – righe RT46 e RT47

Art. 2 comma 229
Finanziaria 2010



Rideterminazione
valore delle partecipazioni

Rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2010 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 31 ottobre 2010


Perizia di stima del patrimonio sociale
Imposta sostitutiva del 4% (part. qualificate) o del 2% (part. non qualificate). L'imposta può essere versata in unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali

La rivalutazione non consente il realizzo di minusvalenze deducibili


Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni		Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
		1	2	3	4	5
RT46		,00		,00		
RT47		,00		,00		

QUADRO RT - Plusvalenze reinvestite in “start up”

Circolare n. 15/E
del 10 aprile 2009



Art. 68 commi 6-bis e 6-ter
del TUIR



Le **plusvalenze** derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società commerciali residenti costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto **esenti** se e nella misura in cui, **entro due anni** dal loro conseguimento, siano **reinvestite in** società che svolgono la medesima attività, purché si tratti di società costituite da non più di tre anni (**start up**).

Periodo di sospensione a partire dalle cessioni effettuate dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008

QUADRO RT - Plusvalenze reinvestite in “start up”

Il recupero delle imposte non pagate a seguito dell’esonero deve essere effettuato con riferimento al periodo d’imposta in cui la plusvalenza avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione

Partecipazioni non qualificate

Rigo RT18 col. 1: base imponibile della plusvalenza

realizzata nel 2008 non reinvestita nel biennio

Rigo RT18 col. 2: imposta sostitutiva (12,5%)
calcolata sull’imponibile di colonna 1

SEZIONE II					
Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 12,50%	RT10	Totale dei corrispettivi		,00	
	RT11	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹)		² ,00	
	RT12	Plusvalenze (RT10 – RT11 col. 2) (ovvero Minusvalenze ¹)	,00	(di cui esenti ²)	,00 ³
	RT13	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti		,00	
	RT14	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari	(di cui anni precedenti ¹)	,00	² ,00
	RT15	Differenza (RT12 col. 3 – RT12 col.2 – RT13 – RT14 col. 2)		,00	
	RT16	Imposta sostitutiva (12,50% dell’importo di rigo RT15)		,00	
	RT17	Eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata		,00	
	RT18	Plusvalenza non reinvestita (start up) ¹	,00	Imposta rideterminata start up ²	,00
	RT19	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA		,00	

QUADRO RT - Plusvalenze reinvestite in “start up”

Partecipazioni qualificate


Rigo RT28 col. 1: base imponibile della plusvalenza realizzata nel 2008 non reinvestita nel biennio

Rigo RT28 col. 2: imposta calcolata sull'imponibile di colonna 1 (occorre procedere alla riliquidazione dell'imposta dovuta ricalcolando il reddito complessivo dell'anno in cui la plusvalenza doveva essere assoggettata a tassazione)

SEZIONE III-A Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (Imponibile al 40%)	RT21	Totale dei corrispettivi delle cessioni			,00	
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	²	,00	
	RT23	Plusvalenze (RT21 - RT22)	(ovvero Minusvalenze ¹ ,00)	(di cui esenti ² ,00)	³	,00
	RT24	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti				,00
	RT25	Differenza (RT23 col. 3 - RT23 col. 2 - RT24)				,00
	RT26	Imponibile (40% dell'importo di rigo RT25)				,00
	RT27	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)				,00
	RT28	Plusvalenza non reinvestita (start up) ¹	,00	Imposta rideterminata start up ²		,00

QUADRO RR Sezione III – Cassa geometri

Contributi previdenziali dovuti dagli iscritti
alla cassa italiana geometri (CIPAG)



La sezione va compilata per determinare l'ammontare
dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa
per la quota che eccede il contributo minimale dovuto
Decreto interministeriale del 3 febbraio 2011

Sezione III
Contributi
previdenziali dovuti
dai soggetti iscritti
alla cassa italiana
geometri (CIPAG)

RR13	Matricola																
CONTRIBUTO SOGGETTIVO																	
RR14	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi									
	1	2	3	4	5	6	7	8									
Base imponibile		Contributo dovuto		Contributo minimo		Contributo a debito											
9		,00	10		,00	11		,00	12		,00						
CONTRIBUTO INTEGRATIVO																	
RR15	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi									
	1	2	3	4	5	6	7	8									
Volume d'affari ai fini IVA		Riaddebito spese comuni		Base imponibile		Contributo dovuto		Contributo minimo		Contributo a debito							
9		,00	10		,00	11		,00	12		,00	13		,00	14		,00

QUADRO RR Sezione III – Cassa geometri

Il **contributo soggettivo** obbligatorio dovuto è nella misura dell' 11 per cento del reddito professionale netto ai fini IRPEF sino ad euro 140.300,00 e del 3,5 per cento per i redditi eccedenti, **al netto del contributo minimo** accertato dalla Cassa

Il **contributo integrativo** dovuto è nella misura del 4% del volume annuale d'affari ai fini dell'IVA depurato del 4% **al netto del contributo minimo** accertato dalla Cassa

Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa, i contributi soggettivo e minimo sono ridotti ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni

QUADRO RR Sezione III – Cassa geometri

Posizione giuridica ricoperta dal singolo associato:
 IO (iscritto obbligatorio); P (pensionato); N1 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nel primo biennio di attività);
 N2 (nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni che si trovano nei successivi tre anni dopo il primo biennio)

Numero dei mesi per i quali si è ricoperta la posizione giuridica

RR13	Matricola											
	CONTRIBUTO SOGGETTIVO											
	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi				
RR14	1	2	3	4	5	6	7	8				
	Base imponibile		Contributo dovuto		Contributo minimo		Contributo a debito					
	9		10		11		12					
		,00		,00		,00						,00

QUADRO RR Sezione III – Cassa geometri

Base imponibile del contributo soggettivo:
 rigo RE21 o RE23, rigo RH15, rigo CM6, rigo RL1 e RL15

	CONTRIBUTO SOGGETTIVO			CONTRIBUTO INTEGRATIVO	
	Contributo dovuto		Minimo	Contributo dovuto	Minimo
Pos. Giur.	fino a 140.300	oltre 140.300			
IO	11%	3,5%	2250	3,8462%	800
P	11%	3,5%	$(2250/3)=750$	3,8462%	800
N1	$(11/4) = 2,75\%$	$(3,5/4) = 0,875\%$	$(2250/4)=562,5$	3,8462%	0
N2	$(11/2) = 5,5\%$	$(3,5/2) = 1,75\%$	$(2250/2)=1125$	3,8462%	0

RR13 Matricola _____

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

RR14

Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi
1	2	3	4	5	6
Base imponibile		Contributo dovuto		Contributo minimo	
9 _____,00		10 _____,00		11 _____,00	
				Contributo a debito	
				12 _____,00	

Contributo a debito = C. dovuto – C. minimo

QUADRO RR Sezione III – Cassa geometri

Base imponibile contributo integrativo =

(campo 9) Volume d'affari: rigo VE40

o Contribuenti minimi: rigo CM2

- (campo 10) riaddebito delle spese comuni per la gestione dello studio professionale condiviso con altri iscritti

	CONTRIBUTO SOGGETTIVO		CONTRIBUTO INTEGRATIVO		
	Contributo dovuto		Minimo	Contributo dovuto	Minimo
Pos. Giur.	fino a 140.300	oltre 140.300			
IO	11%	3,5%	2250	3,8462%	800
P	11%	3,5%	$(2250/3)=750$	3,8462%	800
N1	$(11/4)=2,75\%$	$(3,5/4)=0,875\%$	$(2250/4)=562,5$	3,8462%	0
N2	$(11/2)=5,5\%$	$(3,5/2)=1,75\%$	$(2250/2)=1125$	3,8462%	0

RR15	CONTRIBUTO INTEGRATIVO											
	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi				
	1	2	3	4	5	6	7	8				
	Volume d'affari ai fini IVA		Riaddebito spese comuni		Base imponibile		Contributo dovuto		Contributo minimo		Contributo a debito	
	9	,00	10	,00	11	,00	12	,00	13	,00	14	,00

C. dovuto –
C. minimo

Transfer pricing

Attraverso il meccanismo del c.d. *transfer pricing* i prezzi delle transazioni infragruppo vengono determinati sulla base di parametri di valutazione ancorati alle esigenze del gruppo multinazionale dal punto di vista gestionale, organizzativo e tributario, anziché facendo riferimento alle normali condizioni di mercato

Nell'ambito dei rapporti infragruppo può verificarsi la seguente procedura elusiva: la società X, residente in una nazione ad alta pressione fiscale, acquista beni e/o servizi dalla consorella Y, ubicata in un paese in cui vige un basso livello di tassazione. Allo scopo di concentrare il più possibile l'utile nello stato a più bassa pressione fiscale, la società multinazionale potrà fissare un prezzo di vendita dei beni e/o servizi della società Y molto elevato, in modo che il profitto si concentri nel paese a bassa pressione fiscale e, nel contempo tale corrispettivo di riferimento non lasci spazio ad alcun margine di ricavo ad X nell'ipotesi di rivendita di quanto acquistato.

Transfer pricing

In deroga al principio di valutazione in base ai corrispettivi pattuiti, **l'AF può valutare i beni e i servizi in base al valore normale**, qualora ne derivi un aumento del reddito imponibile.

Nelle ipotesi di rettifica del valore normale da cui derivi una **maggiore imposta** è prevista la **non applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali** in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 29 settembre 2010

9.1. Comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi all'art. 1, comma 2-ter D. Lgs. n. 471/1997

Per i soggetti che detengono la documentazione di cui all'art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la relativa **comunicazione all'Agenzia** delle entrate viene effettuata con la **presentazione della dichiarazione annuale** dei redditi.

Transfer pricing

Qualora il contribuente abbia aderito ad un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, nel **rigo RS34** deve barrare la casella di **colonna 1** “Possesso documentazione”.

Nella **colonna 2** e nella **colonna 3** devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 110, comma 7, del TUIR.

Prezzi di trasferimento	RS34	Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi
		1	2	3
			,00	,00

Tremonti-ter

L'art. 5 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 ha previsto che è **escluso dall'imposizione** sul reddito di impresa il **50%** del valore degli **investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature** compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, fatti a decorrere **dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010**;

L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Tremonti-ter

Nella **colonna 1** del **rigo RS29** deve essere indicato l'ammontare complessivo degli **investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature effettuati dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010 oggetto dell'agevolazione.**

Nella **colonna 2** va indicato il 50% dell'ammontare di colonna 1. Tale importo riportato nell'apposito rigo dei quadri di determinazione del reddito d'impresa riguardanti la detassazione del reddito (RF38, RG21, CM5 o RD13)

Incentivo fiscale

art. 5, comma 1
D.L. n. 78/2009 (Tremonti-ter)

RS29

Ammontare degli investimenti

1 ,00

50%

Incentivo fiscale

2 ,00

Tremonti-ter

RF38 Reddito detassato

(di cui: 1 Tremonti-ter ,00 2 Tremonti tessile ,00) 3 ,00

RG21 Reddito detassato

(di cui: 1 Tremonti-ter ,00 2 Tremonti tessile ,00) 3 ,00

CM5 Totale componenti negativi

(di cui: 1 Tremonti-ter ,00 2 Tremonti tessile ,00) 3 ,00

RD13 Reddito detassato

(di cui: 1 Tremonti-ter ,00 2 Tremonti tessile ,00) 3 ,00

Tremonti-ter

L'art. 5, comma 3, del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 prevede che l'incentivo fiscale di cui al comma 1 del medesimo articolo è **revocato** se l'imprenditore **cede a terzi** o **destina** i beni oggetto degli investimenti **a finalità estranee** all'esercizio di impresa **prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto**.

Nel quadro RF il **recupero dell'incentivo fiscale** deve essere indicato nel rigo RF24 tra le altre variazioni in aumento con il codice "2".

Nei quadri RG, CM e RD il recupero dell'incentivo va indicato rispettivamente nei rigi RG9, CM2, RD12

Tremonti tessile

L'art. 4, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 ha previsto che è **escluso dall'imposizione sul reddito di impresa**, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli **investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari** fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le **attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20** in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni **della tabella ATECO** di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.**

Tremonti tessile

L'agevolazione consiste in una **deduzione dal reddito di impresa** del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta

I soggetti interessati devono aver presentato all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la **comunicazione (mod. CRT)**, approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 settembre 2010 (modificato dal successivo Provvedimento del 9 dicembre 2010), **contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati ed il risparmio d'imposta**

Tremonti tessile

La circolare dell'Agenzia n. 22/E del 2010 ha chiarito che il **risparmio d'imposta**, per gli imprenditori individuali, dovrà essere calcolato assumendo la differenza tra l'IRPEF relativa soltanto al reddito d'impresa (senza tener conto, quindi, di eventuali altri redditi posseduti) calcolato al lordo dell'importo degli investimenti agevolabili che costituiscono un componente negativo deducibile e l'IRPEF corrispondente al reddito d'impresa al netto di detto importo.

Ad esempio, se il reddito d'impresa senza la deduzione del componente negativo dato dall'investimento è pari a euro 1.000 e per effetto di detta deduzione si riduce a euro 800, il risparmio d'imposta è dato dalla differenza tra l'IRPEF calcolata su euro 1000 e l'IRPEF calcolata su euro 800.

In caso di perdita il risparmio dell'imposta dovuta è determinato applicando le aliquote progressive all'importo deducibile dal reddito d'impresa, corrispondente al valore degli investimenti agevolabili, ovvero l'aliquota prevista per i regimi d'imposta sostitutivi.

Tremonti tessile

Nel quadro RS è stata prevista una sezione nella quale indicare l'ammontare degli investimenti effettuati e l'ammontare degli investimenti agevolabili;

La deduzione dal reddito d'impresa dell'importo corrispondente agli **investimenti agevolabili** di cui a **colonna 2** non dovrà comportare un risparmio d'imposta effettivo complessivo, comprese le addizionali (ove applicabili), in capo al contribuente, superiore all'importo pari al prodotto tra la percentuale comunicata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ed il risparmio d'imposta, ricondotto nel limite di euro 500.000 (regime di aiuti temporanei di importo limitato), indicato nella comunicazione (mod. CRT) validamente presentata all'Agenzia delle entrate

Incentivo fiscale

Art. 4, c. 2-4 D.L. n. 40/2010 RS33
(Tremonti tessile)

Investimenti effettuati


1 ,00

Investimenti agevolabili


2 ,00

Tremonti tessile

RF38 Reddito detassato		Tremonti-ter	Tremonti tessile	
	(di cui:	1	2	3
		,00	,00	,00




RG21 Reddito detassato		Tremonti-ter	Tremonti tessile	
	(di cui:	1	2	3
		,00	,00	,00



CM5 Totale componenti negativi		Tremonti-ter	Tremonti tessile	
	(di cui:	1	2	3
		,00	,00	,00



RD13 Reddito detassato		Tremonti-ter	Tremonti tessile	
	(di cui:	1	2	3
		,00	,00	,00



Reti di imprese


Incentivo fiscale (art. 42, c. 2-quater e ss., D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010)

Nel rigo RS36, **colonna 1**, va indicata la quota di utili destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all'affare relativi al periodo d'imposta di cui alla presente dichiarazione. Nella **colonna 2** del rigo RS36 va indicata la quota di utili agevolabili di cui a colonna 1 che deve essere riportata nel rigo RF38, colonna 3, o nel rigo RG21, colonna 3, o nel rigo RD13, colonna 3.


Incentivo fiscale		Quota di utili	Quota di utili agevolabili
Art. 42, c. 2 quater e ss., D.L. n. 78/2010 (Reti di imprese)	RS36	1	2
		,00	,00

Adeguamento studi di settore ai fini IVA

RF9 Ricavi non annotati	Maggiore IVA	Parametri e studi di settore	Maggiorazione	
	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>	4 <input type="text" value=""/>
	,00	,00	,00	,00



RG4 Ricavi non annotati nelle scritture contabili	Maggiore IVA	Parametri e studi di settore	Maggiorazione	
	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>	4 <input type="text" value=""/>
	,00	,00	,00	,00



RE5 Compensi non annotati nelle scritture contabili	Maggiore IVA	Parametri e studi di settore	Maggiorazione	
	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>	4 <input type="text" value=""/>
	,00	,00	,00	,00



Adeguamento studi di settore ai fini IVA

Il **riga RS32** deve essere compilato dai contribuenti che intendono adeguarsi alle risultanze degli studi di settore per l'anno d'imposta 2010 ai fini IVA, versando la maggiore imposta dovuta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito (modello F24, codice tributo 6494)

Nella **colonna 1** devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini IVA e nella **colonna 2** la relativa imposta versata. I dati relativi all'adeguamento agli studi di settore ai fini delle imposte dirette devono essere riportati negli appositi campi contenuti nei quadri di determinazione del reddito (RE, RF o RG).

Adeguamento agli
studi di settore
ai fini IVA

RS32

Maggiori corrispettivi

1 ,00

Imposta versata

2 ,00

QUADRO CM - Contribuenti minimi

Modalità di scomputo delle perdite pregresse

Nel caso in cui per il contribuente sia il secondo anno, ovvero il terzo anno di applicazione del regime dei minimi l'importo delle perdite pregresse che possono essere portate in diminuzione del reddito sono costituite anche da quelle indicate nel rigo CM22 o CM23 del Modello Unico PF 2010

Tali perdite devono essere indicate nella **colonna 2** del **rigo CM9**, la quale comprende anche l'importo indicato nella colonna 1 del medesimo rigo

CM6	Reddito lordo o perdita (CM4 - CM5, col. 3)			.00		
CM7	Contributi previdenziali e assistenziali	1	.00	2	.00	
CM8	Reddito netto			.00		
CM9	Perdite pregresse	(di cui perdite da quadro RS	1	.00	2	.00
CM10	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva			.00		

QUADRI CR, CM e RN

Crediti d'imposta - Contribuenti minimi

Rapporto tra i quadri CR, CM e RN
nel caso di fruizione in dichiarazione dei crediti d'imposta
da parte di contribuenti minimi
(che siano titolari o meno di altri redditi)

Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10 Abitazione principale	Codice fiscale	N. rata	Totale credito	Rata annuale	Residuo precedente dichiarazione
	1		2	3	4	5
	CR11 Altri immobili	Impresa/professione Codice fiscale	N. rata	Rateazione	Totale credito	Rata annuale
	1	2	3	4	5	6
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	CR12	Anno anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Credito	di cui compensato nel Mod. F24
		1	2	3	4	5
CM12 Crediti di imposta	Riacquisto prima casa	Redditi prodotti all'estero	Fondi comuni	Sisma Abruzzo altri immobili		
	1	2	3	4	8	
		Sisma Abruzzo abitazione principale	Reintegro anticipazioni fondi pensione	Altri crediti d'imposta		
		5	6	7		
RN24 Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni		
	1	2	3	4		
RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA						
RN43 Residuo RN23	1	Residuo RN24, col. 1	2	Residuo RN24, col. 2	3	
Residuo RN24, col. 3	4	Residuo RN24, col. 4	5	Residuo RN28	6	

QUADRO RN

Acconto contribuenti minimi fuoriusciti dal regime

I contribuenti che con riferimento al periodo d'imposta 2010 sono fuoriusciti dal regime dei contribuenti minimi devono riportare l'ammontare degli acconti versati relativi all'imposta sostitutiva (codici tributo "1798" e "1799", anno di riferimento "2010") nel rigo RN37 colonna 4. Tale importo confluisce nel totale degli acconti IRPEF versati indicato nella colonna 5 dello stesso rigo RN37.

RN37 ACCONTI	1	2	3	4	5
	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui minimi fuoriusciti dal regime	
	,00	,00	,00	,00	,00



QUADRI RS, CM e RN

Ritenute cedute da consorzio di imprese

Risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2011


I consorzi, una volta azzerato il proprio eventuale debito Ires, possono trasferire la residua quota di ritenuta del 10 per cento prevista dall'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 (interventi di risparmio energetico o recupero del patrimonio edilizio) ai consorziati che hanno eseguito i lavori.

Consorzi di imprese		Codice fiscale		Ritenute
RS35	1		2	,00
RN32 RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese 1	di cui altre ritenute subite 2	di cui ritenute art. 5 non utilizzate 3	4 ,00
	,00	,00	,00	
CM13 Ritenute d'acconto	(di cui cedute da consorzio 1	2		,00
	,00)			


QUADRO RN

Crediti d'imposta che generano residui

RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo				,00



La parte del credito che non trova capienza nell'imposta costituisce un residuo che può essere riportato nella dichiarazione dell'anno successivo



RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA						
RN43	Residuo RN23	1	Residuo RN24, col. 1	2	Residuo RN24, col. 2	3
		,00		,00		,00
	Residuo RN24, col. 3	4	Residuo RN24, col. 4	5	Residuo RN28	6
		,00		,00		,00